

## VERBALE DI ACCORDO QUADRO

del giorno 22/12/2011 in Roma

tra

EQUITALIA S.p.a.

e


la Segreteria Nazionale UNITA' Sindacale

premesso che

- in attuazione delle disposizioni dell'art. 2, comma 28, della Legge n. 662/96, con l'Accordo Nazionale del 12 dicembre 2001 è stata prevista la costituzione del "Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e della riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112", finalizzato al perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione, anche nell'ambito di processi ristrutturazione aziendale, di riorganizzazione, di trasformazione di attività o di lavoro;
- con il Decreto Ministeriale 24 novembre 2003, n. 375 (pubblicato sulla Gazz.Uff. il 15 gennaio 2004 ed entrato in vigore il 30 gennaio 2004) è stato emanato il "Regolamento per l'istituzione del Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e della riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali";
- il Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella Legge n. 248 del 2 dicembre 2005, ha previsto all'art. 3, comma 1, che a decorrere dal 1 ottobre 2006 è soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale di riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia delle Entrate che le esercita mediante la società Equitalia Spa (già Riscossione Spa);
- il Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella Legge n. 248 del 2 dicembre 2005, ha ampliato a 96 mesi il periodo di erogazione delle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà;
- nell'ambito dei processi di riorganizzazione di cui al primo punto della presente premessa, il ricorso al Fondo di solidarietà di settore è finalizzato anche a favorire il mutamento e il rinnovamento delle professionalità esistenti;

premesso inoltre che

- in data 18 ottobre 2007, nell'ambito dei citati processi di riorganizzazione e di razionalizzazione delle strutture organizzative derivanti anche dalle operazioni societarie straordinarie che avevano riportato nell'orbita pubblica gli ex concessionari del Sistema



della Riscossione sotto la neo costituita Equitalia Spa, già Riscossione SpA, le Parti avevano stipulato Verbale di Accordo Quadro mediante il quale era stato fatto ricorso ai trattamenti del Fondo in argomento;

- in relazione alla citata intesa, la vigenza dell'Accordo ha esplicato i suoi effetti sino alla data del 31.12.2009 e che pertanto non risultano da quella data in tal senso efficaci altri Accordi di valenza nazionale;
- il nuovo Piano Industriale Equitalia 2011-2013 si è proposto, tra gli altri obiettivi, il superamento della pluralità dei precedenti soggetti Societari distribuiti in vari ambiti sul territorio Nazionale prevedendo la creazione di tre NewCo denominate Equitalia Nord, Equitalia Centro ed Equitalia Sud S.p.A. nelle quali i summenzionati soggetti sono confluiti, a seguito di una nuova serie di operazioni societarie straordinarie, tuttora in fase di realizzazione;
- le suddette operazioni societarie straordinarie hanno comportato e comporteranno, nel corso della loro esplicazione, la necessità di pianificare e valutare le eventuali esigenze di rimodulazione degli organici nonché le necessarie razionalizzazioni organizzative, con la duplice finalità di migliorare il mix delle risorse umane e non disperdere contestualmente il patrimonio umano e professionale presente nel Gruppo;
- la recente introduzione di innovazioni legislative destinate ad incidere negativamente sulle concrete modalità di recupero coattivo, unitamente alla perdita della fiscalità locale comporterà, per il futuro, una contrazione dei volumi di lavoro che sarà oggetto di verifica nell'ambito dell'incontro di cui al successivo art. 13;

Considerato inoltre che

- le Parti, come sopra costituite, hanno intrapreso un'articolata fase di confronto indirizzata a valutare l'opportunità di una intesa a livello nazionale che fornisca adeguati e coerenti riferimenti alle aziende del Gruppo, determinando, nel contempo, a livello nazionale, un criterio di utilizzo su base volontaria del cosiddetto "Fondo Esuberi" che indichi alcuni punti chiave cui tutte le Aziende del Gruppo Equitalia S.p.A. e le Rappresentanze Sindacali Aziendali dovranno fare preciso riferimento;
- le medesime Parti hanno previsto che in sede aziendale vengano quantificati gli esuberi e definiti i relativi periodi di accesso al Fondo entro i limiti temporali individuati nel presente Accordo Quadro ed in accordo con l'evoluzione della normativa di riferimento in materia di accesso ai trattamenti dell'AGO;

Ciò premesso e considerato, dopo ampia e approfondita discussione, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1

Le premesse e i considerata fanno parte integrante del presente Accordo.

Art. 2

In merito alla riduzione degli organici da parte delle Società del Gruppo Equitalia SpA si procederà in primo luogo e in via prioritaria al ricorso al pensionamento, su base volontaria del

*supra*  
*all*  
*SP*

*[Signature]* *M. G. S. P. M.*

personale di ogni ordine e grado (compresi i Dirigenti) di tutte le medesime Società partecipate, che siano in possesso dei requisiti di legge per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia a carico dell'AGO o di vecchiaia a carico del Fondo Speciale di Previdenza dei dipendenti della Riscossione dei tributi. Ai dipendenti in possesso dei suddetti requisiti che presenteranno ai sensi del presente accordo domanda di pensionamento con uscita al 31/12/2012 verrà corrisposto l'importo di cui all'Allegato n. 1.

#### Art. 3

Qualora, in considerazione delle risultanze aziendali, la riduzione degli organici di cui all'art. 2 non risultasse sufficiente alla copertura degli esuberi individuati a livello aziendale si indica quale strumento contrattuale residuale quello del ricorso all'accesso volontario alle prestazioni erogate in via straordinaria dal Fondo di Solidarietà ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b, del D.M. 24 novembre 2003 n. 375, per il personale di ogni ordine e grado (compresi i dirigenti) di tutte le Società del Gruppo Equitalia che, entro 96 mesi dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, maturi i requisiti di legge previsti per aver diritto all'accesso alla pensione di anzianità e vecchiaia a carico dell'AGO o di vecchiaia a carico del citato Fondo Speciale di Previdenza

#### Art. 4

Ai sensi di quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 24 novembre 2003, n. 375 i trattamenti previsti saranno erogati a cura del Fondo di Solidarietà ai lavoratori aderenti, secondo la loro richiesta, in forma rateale o in un'unica soluzione.

#### Art. 5

Le Parti stabiliscono che l'accesso al Fondo potrà avvenire entro e non oltre il 31/12/2012, con conseguente cessazione dal rapporto di lavoro al massimo entro la medesima data. Per tale adesione verrà corrisposto a titolo di incentivazione all'esodo, a seconda del periodo di permanenza nel Fondo, un importo massimo corrispondente a quanto indicato nell'Allegato n. 1.


#### Art. 6

Per le adesioni volontarie che dovranno essere presentate alle Società del Gruppo Equitalia dovrà essere utilizzata la modulistica allegata al presente Accordo, di cui fa parte integrante, almeno 30 giorni prima della data di risoluzione del rapporto e comunque non oltre il 31/03/2012 indipendentemente dall'epoca di effettiva adesione al Fondo. Nel caso di mancato accordo Aziendale entro tale data, nonché di accordo sottoscritto nel corso del mese di marzo 2012, il termine di cui sopra si intenderà entro un mese dalla firma dell'accordo aziendale stesso e, comunque, non oltre il 30/04/2012.


#### Art. 7

A coloro che a seguito di eventuali accordi aziendali manifestassero entro e non oltre trenta giorni dalla firma degli accordi stessi la loro adesione al Fondo di Solidarietà, verrà erogato - in aggiunta a quanto previsto dall'Allegato 1, a titolo di ulteriore incentivo all'esodo - un "cosiddetto premio di tempestività" pari ad una mensilità calcolata sull'ultima retribuzione ordinaria lorda, percepita alla data della cessazione del rapporto di lavoro.

#### Art. 8

*revisare*  




 3

L'individuazione dei lavoratori in esubero ai fini dell'accesso alla prestazione straordinaria avverrà secondo le previsioni dell'art. 8 del D.M. n. 375 del 2003 e quindi "adottando in via prioritaria il criterio della maggiore prossimità alla maturazione del diritto alla pensione di cui all'art. 5, comma 3, ovvero della maggiore anzianità anagrafica". Le Parti individueranno a livello aziendale il numero delle domande di adesione ed i tempi di accesso al Fondo.

#### Art. 9

In osservanza a quanto stabilito dall'art. 5 comma 4 del D.M. n. 375 del 2003, il personale che intenda aderire ha l'obbligo di produrre alle Società di appartenenza apposita certificazione relativa alla propria posizione assicurativa e contributiva complessiva.

#### Art. 10

Le Parti si danno atto che nell'Allegato 1 sono indicate le condizioni economiche di accesso al Fondo di solidarietà e nell'Allegato 2 le agevolazioni previste a favore di coloro che, cessato il rapporto di lavoro, fruiscono degli assegni straordinari in forma rateale per il sostegno del reddito a carico del "Fondo di Solidarietà" di cui all'Accordo del 12.12.2001 e successive modifiche anche legislative.

#### Art. 11

Le Parti concordano che, a fronte di particolari esigenze tecnico-organizzative, potranno essere inseriti nelle stipulande intese in sede locale di cui alla premessa, apposite clausole che prescrivano - d'intesa tra il lavoratore e l'Azienda - periodi di differimento dei termini di accesso al Fondo, ferme restando le erogazioni di cui al più volte citato Allegato n. 1 collegate ai periodi di permanenza nel Fondo medesimo.

#### Art. 12


Le Parti confermano di superare ogni altra precedente intesa vigente in Sede aziendale in materia di accesso ai trattamenti del Fondo di solidarietà e pertanto con la stipula del presente accordo le succitate intese devono considerarsi definitivamente abrogate. Il presente Accordo Quadro costituisce lo strumento unico che le Parti potranno utilizzare per le finalità di esodazione incentivata secondo le misure economiche indicate negli Allegati che costituiscono parte integrante dell'Accordo medesimo. Quanto precede con l'unica eccezione della Partecipata Equitalia Servizi che, in data 21/12/2009 ha stipulato ai sensi del DM 375/2003 accordo sindacale per il ricorso ai trattamenti speciali del Fondo esuberi destinato a favorire l'esodo del Personale allocato presso i Centri Servizi interessati da chiusura secondo il Piano Industriale Equitalia Servizi S.p.A..

#### Art. 13

Le Parti, come sopra costituite, convengono infine di incontrarsi entro il secondo semestre del 2012, per esaminare congiuntamente gli effetti determinati dai processi di esodazione sotto tutti i profili organizzativi eventualmente critici venutisi a creare nelle varie realtà aziendali anche con la finalità di verificare la sussistenza delle condizioni per la proroga dello strumento fino allo spirare della vigenza del suddetto Fondo esuberi e pertanto a tutto il 29/01/2014.

#### Nota a Verbale

La normativa di riferimento per l'individuazione dei potenziali aderenti al Fondo di solidarietà è quella in vigore alla data di stipulazione del presente Accordo. Qualora con specifici

  
  
 4

interventi di legge vengano introdotte modifiche alle normative sui requisiti di accesso alla pensione AGO, resta inteso che si darà luogo ad appositi incontri con le OO.SS. firmatarie al fine di recepire gli effetti riguardo alle adesioni raccolte, ovvero di raccoglierne di nuove.

EQUITALIA S.p.A

*la piva*  
*Matteoli*  
*Portolan*

UNITA' SINDACALE

*Portolan*

*Portolan*  
*Portolan*

## VERBALE DI ACCORDO

del giorno 22/12/2011 in Roma

tra

EQUITALIA S.p.a.

e

La O.S. UNITA' SINDACALE


premesso che

- in data odierna è stato stipulato tra Equitalia SpA e le OO.SS. come sopra costituite Verbale di Accordo Quadro per il ricorso ai trattamenti del Fondo esuberi di cui al DM 375/2003 che nella presente Premessa deve intendersi integralmente richiamato;
- le Parti condividono che il ricorso ai trattamenti straordinari erogati dal Fondo esuberi ha offerto, durante tutta la durata della sua vigenza, uno strumento estremamente vantaggioso e flessibile di ammortizzazione sociale che ha esplicitato apprezzabili effetti riuscendo a contemperare la salvaguardia dell'equilibrio della redditività aziendale con le aspettative di vita e di lavoro dei dipendenti coinvolti e pertanto si impegnano a approfondire ogni sforzo comune affinché venga garantita la continuità della vigenza del suddetto strumento anche oltre il termine originariamente previsto di dieci anni dall'entrata in vigore del regolamento, a prescindere, quindi, dal regime transitorio che aveva previsto la originaria sospensione dei contributi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori fino a concorrenza della dotazione iniziale;
- le medesime parti riconoscono e si danno reciprocamente atto della necessità di riformulare integralmente attraverso idoneo accordo sindacale le condizioni di accesso al fondo allo scopo di renderle compatibili con il mutato scenario di riferimento.


Tanto premesso, e le premesse devono intendersi quale parte integrante del presente Accordo le Parti

- con la stipula del presente verbale s'impegnano a sottoscrivere entro il 30/5/2012 un accordo di proroga decennale del Regolamento del Fondo di cui al DM 375/2003 da sottoporre all'attenzione del Ministero del Lavoro al fine di pervenire ad un rinnovo complessivo dello strumento di ammortizzazione sociale del Settore della Riscossione

Equitalia, S.p.A.



UNITA' SINDACALE




## VERBALE DI ACCORDO del 22/12/2011

Le Parti stipulanti l'Accordo del 22/12/2011 in materia di accesso ai trattamenti speciali del Fondo esuberi, intendendo contemperare l'esigenza della salvaguardia del principio di volontarietà dei dipendenti in adesione dell'accordo citato con la necessità di mantenere adeguati livelli di professionalità delle Risorse del Gruppo nonché il presidio e l'efficienza dell'organizzazione aziendale


hanno convenuto quanto segue.

Le Parti assumono il comune impegno di effettuare entro il mese di maggio del 2012 un apposito incontro, nella cui sede saranno affrontate le eventuali problematiche emergenti da specifiche carenze di organico venutesi a creare per determinati ruoli e/o figure professionali con la finalità di poter fare ricorso a nuovi processi di selezione. L'azienda si impegna altresì a prendere in esame, in via prioritaria, le candidature di personale che ha già prestato a vario titolo la propria attività presso Società del Gruppo e che, avendo maturato notevoli esperienze nei campi professionali richiesti, si proponga ai processi di reclutamento e selezione attualmente vigenti in azienda.

Equitalia S.p.A.

The image shows several handwritten signatures in black ink. One signature is large and prominent at the bottom, while others are smaller and more clustered above it.

UNITA' SINDACALE

The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is larger and more stylized, while the one below it is smaller and more compact.